



- alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi pubblici Essenziali  
[segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it](mailto:segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it)
- e p.c.
- Uilpa VV.F. Roma  
[vigilidelfuoco@uilpa.it](mailto:vigilidelfuoco@uilpa.it)
- Capo Dipartimento C.N.VV.F. Roma  
[segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it](mailto:segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it)
- Prefettura di Cosenza  
[protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)
- Capo del Corpo Nazionale VV.F. Roma  
[capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it](mailto:capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it)
- Ufficio III relazioni sindacali  
[uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it](mailto:uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it)
- Direzione Regionale VV.F. Calabria  
[dir.calabria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.calabria@cert.vigilfuoco.it)
- Comando Provinciale VV.F. Cosenza  
[com.cosenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.cosenza@cert.vigilfuoco.it)
- Uil Segreteria Confederale Territoriale Cosenza  
[cspcosenza@uil.it](mailto:cspcosenza@uil.it)
- Uil-PA Segreteria Generale Cosenza  
[cosenza@uilpa.it](mailto:cosenza@uilpa.it)

Prot. 055/0518

Cosenza Li, 07/05/2018

**Oggetto:** Richiesta apertura procedimento ex art.4 comma 4-quater legge 146/90 e ss.mm.ii. per mancato esperimento del “Tentativo di Conciliazione Obbligatorio” nei termini previsti.

Premesso che: “l’Accordo del 6 dicembre 1994”, già depositato presso la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, prevede che il tentativo di conciliazione obbligatorio deve avvenire “*di norma entro il quarto giorno e comunque non oltre una settimana dalla proclamazione delle azioni di sciopero*”, mentre la prima convocazione è avvenuta dopo 29 giorni dall’avvio delle procedure.



Considerato che: l'art.17 sui “Sindacati di Comodo” della Legge 300 del 1970 recita: “È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”, laddove, “altrimenti”, diventa assorbente di “qualsiasi modo” vietando così qualsivoglia attività che si possa inquadrare, o possa rientrare, nel “sostenere” un sindacato.

In questa fattispecie di attività, sono certamente inquadrabili tutte le condotte tenute dal datore di lavoro, in questo caso l'Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in modo differente tra un sindacato ed un altro che, valutate nel complesso e, quindi, come condotta e non solo come singolo evento, possono chiaramente manifestare il concretizzarsi di un sostegno a vantaggio di uno (o più sindacati) rispetto ad un altro Sindacato (in questo caso, la scrivente O.S.), di cui non può non tenersi conto nell'esame della condotta tenuta dall'Amministrazione, anche nel rispetto delle norme che regolano i rapporti tra la Stessa e le Organizzazioni Sindacali.

Riteniamo, a questo punto, necessaria una riflessione sul fatto che: l'art.28 Legge 300/70, sulla repressione della condotta antisindacale, vieta al datore di lavoro comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale.

Il non rispetto dei tempi previsti per il tentativo obbligatorio di conciliazione riteniamo sia, chiaramente, da inquadrarsi in una attività diretta a limitare ed impedire l'attività sindacale, svuotandola finanche di significato, rinviando tale attività nel tempo, tanto da svilire il ruolo del Sindacato “ai sensi” dei lavoratori, tale da far apparire, artatamente, l'incapacità del Sindacato a far rispettare se stesso nella Sua funzione fondamentale.

Tanto premesso si narrano i fatti accaduti:

- in data 20 marzo 2018, con nostra nota, dopo numerosi tentativi di risoluzione della vicenda *de quo*, con il Comandante Provinciale di Cosenza, rimasti vani, abbiamo dichiarato lo stato di agitazione avviando le procedure previste (all.1);
- in data 20 marzo 2018, l'Amministrazione proponeva tre Dirigenti, tra cui scegliere, per espletare il tentativo di conciliazione su delega del Capo del Corpo (all.2);
- in data 23 marzo 2018, con email certificata veniva comunicato, all'Amministrazione, il nominativo del dirigente individuato;
- in data 27 marzo, il Capo del Corpo delegava ed incaricava, il Direttore VVF della Calabria di convocare e presiedere la Commissione per il tentativo di conciliazione obbligatorio, “con ogni urgenza” (all.3);
- in data 12 aprile, il Direttore VVF della Calabria ci convocava per il giorno 18 aprile, a distanza di ben 29 giorni dall'inizio delle procedure obbligatorie (all.4);
- in data 13 aprile, con due nostre note (necessarie perché nella prima vi era un errore), chiedevamo la variazione del giorno della convocazione, affinché venisse spostata al giorno prima o ai giorni immediatamente successivi poiché, proprio il 18 aprile, avevamo fissato un impegno inderogabile, già precedentemente rinviato per renderci totalmente disponibili nei primi sette giorni, nei quali sarebbe dovuta arrivare la convocazione



prevista (all.5);

- in data 20 aprile, riceviamo una nuova convocazione per il giorno 9 maggio, a distanza di 21 giorni dalla data precedente, ossia 18 aprile e, dunque, a distanza di complessivi 50 giorni dall'inizio delle procedure obbligatorie (all.6).
- in data 20 aprile, infine, chiedevamo all'Amministrazione il rispetto dei termini e comunque l'eliminazione dei ritardi nella convocazione della Commissione per il tentativo di conciliazione. Con questa lettera, da noi inviata contestualmente al "delegante" Capo del Corpo, al "delegato" Direttore VVF della Calabria ed all'ufficio relazioni sindacali, denunciavamo l'irregolarità dei tempi scelti dal "delegato" per la convocazione. A questa nostra richiesta non abbiamo avuto risposta, né l'Amministrazione si è adoperata per eliminare l'ulteriore ritardo della seconda convocazione, legittimando così la condotta posta in essere dal "delegato" a fronte di una formale delega ricevuta in data 27 marzo 2018, dal Capo del Corpo, e da espletarsi "con ogni urgenza"(all.7).

Dalla lettura dei rapporti annuali della Commissione, in particolare la Relazione annuale 2017, alla pagina 119, abbiamo appreso di un caso analogo al presente, consistendo nella mancata convocazione nei tempi previsti, dove, nonostante l'Amministrazione avesse addotto i più elevati motivi possibili per giustificare la mancata convocazione nei termini, la vicenda si è conclusa con la Delibera n.16/133 (Pos. 1539/15 Settore: VF) del 21 marzo 2016, con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad Euro 15.000, nei confronti della Direzione Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

In considerazione dei fatti esposti e, sulla scorta di quanto considerato nella premessa, che fa parte integrante del *petitum* di cui al presente documento, voglia questa Onorevole Commissione valutare i fatti e le condotte per ogni provvedimento del caso.

**Il Segretario Territoriale**

**U.I.L. p.a. VV.F.**

Bonaventura Ferri